

## ACCORDO TERRITORIALE

La Confservizi ..... e le OO.SS. territoriali

1

Premesso che

- o la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 e 191 ha disciplinato la tassazione agevolata per la retribuzione di produttività, anche modificando gli articoli 51 e 100 del TUIR;
- o Il comma 182 della L. n.208/2015 ha previsto che i premi di risultato di ammontare variabile collegato ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, siano soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi;
- o il Decreto interministeriale 25 marzo 2016 ha definito i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali e/o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato, per l'applicazione del regime di tassazione agevolata per i lavoratori del settore privato;
- o Il comma 18 dell'articolo unico L. n. 213/2023 ha ridotto al 5% l'aliquota agevolata del 10% prevista dall'art. 182 della L. 208/2015 per l'anno 2024;
- o i pareri dell'Agenzia delle Entrate con circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, redatta d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 e risoluzione 78/E/2018 aventi ad oggetto l'agevolazione introdotta per i premi di risultato, anche richiamando espressamente le precedenti di prassi che risultino ancora attuali, sono intervenuti sulla materia fornendo ulteriori parametri ermeneutici in tema di determinazione dei criteri per l'applicazione dell'agevolazione;

- o gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa debbono essere strettamente connessi al risparmio dei fattori produttivi aziendali, ovvero al miglioramento della qualità dei servizi e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario;

Tutto ciò premesso le Parti

- nel condividere la volontà di favorire l'utilizzo degli strumenti legislativi che possano incentivare la produttività e la competitività dell'azienda, la crescita professionale, il benessere sociale dei lavoratori e la loro condizione lavorativa;
- nel condividere altresì la volontà di promuovere concrete iniziative di welfare aziendale utili a definire servizi sociali alla persona integrativi di quelli pubblici e universali e tali da rappresentare un'opportunità, per ogni singolo lavoratore, di optare per la fruizione degli stessi, in tutto o in parte, alternativamente all'erogazione monetaria dei premi legati alla produttività;

definiscono con il presente accordo, in attuazione dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, i seguenti criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione:

Per tutti i settori contrattuali

- variazione positiva di voci di bilancio connesse con l'andamento generale dell'azienda, ad es. MOL aziendale o altri indici di redditività rinvenibili dai bilanci (es. rapporto tra MOL e valore della produzione)
- riduzione del costo del lavoro, da ottenersi anche con diminuzione del ricorso al lavoro straordinario e/o supplementare, con mantenimento dell'attività svolta nel suo complesso;
- riduzione dell'assenteismo;
- riorganizzazione interna del personale, finalizzata al recupero di produttività aziendale, mediante impiego di interventi di flessibilità dell'orario di lavoro;
- adozione di misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato mediante la promozione di forme di smart working/ lavoro

agile finalizzate ad incrementare la produttività del lavoro e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro;

- incremento dell'indice di soddisfazione dei clienti, da rilevarsi anche attraverso la somministrazione di specifici questionari di gradimento dei servizi erogati
- riduzione del numero degli infortuni sul lavoro;
- riduzione del differenziale tra costi previsti e costi effettivi.

Specifici per il settore idrico (standard tecnici ARERA)

- riduzione perdite di rete;
- riduzione delle interruzioni di servizio
- miglioramento qualità dell'acqua erogata
- miglioramento adeguatezza sistema fognario
- livello smaltimento fanghi in discarica
- miglioramento qualità acqua depurata

Specifici per il settore del gas (standard tecnici ARERA)

- rispetto tempi di arrivo sul luogo di chiamata
- riduzione delle dispersioni segnalate dai terzi
- qualità del servizio al cliente
- qualità servizi commerciali (risposte scritte a reclami, qualità servizi telefonici, tempi di emissione fatture di conguaglio per cessazione)

Specifici per il settore dei servizi ambientali:

- aumento della percentuale di raccolta differenziata
- aumento di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo

**Coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (opzionale ed utile ai fini della decontribuzione di 20 punti percentuali dell'aliquota IVS a carico del datore di lavoro su una quota annua di premio agevolabile non superiore ad 800 euro.)**

Le Parti concordano che il coinvolgimento paritetico dei lavoratori potrà realizzarsi esclusivamente nelle aziende ove siano presenti le RSU, attraverso un piano condiviso che stabilisca:

- la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
- strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie;
- la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Non costituiscono strumenti e modalità idonee alle previsioni del presente punto i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

4

Specifici per il settore del trasporto pubblico locale:

- riduzione della sinistrosità
- riduzione dei consumi di carburante.

#### **Trattamento fiscale speciale dei premi di produzione erogati in denaro**

Le erogazioni economiche, riconosciute ai lavoratori a titolo di premi o legate al raggiungimento degli obiettivi determinati sulla base dei criteri di rilevazione individuati dal presente accordo, scontano l'imposta sostitutiva agevolata del 10% (del 5 % per il 2024).

Al fine di consentire un maggiore beneficio economico e sociale ai Lavoratori ed alle Imprese, le parti convengono che i premi di produttività potranno essere riconosciuti ai Lavoratori stessi, che ne facciano esplicita e formale richiesta, nel loro controvalore lordo complessivo o parziale, attraverso la fruizione di servizi di welfare, anche a favore di persone componenti il nucleo familiare dei Lavoratori, o con loro conviventi, come individuate dall'art. 433 c.c.

I servizi di welfare aziendale di cui al punto che precede, alternativi alla corresponsione dei premi in denaro, potranno essere posti a disposizione dei lavoratori mediante specifici documenti di legittimazione individuali e nominativi, predisposti sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico.

Detti voucher saranno esclusivamente nominativi e non smobilizzabili, sicché non potranno essere oggetto di cessione a terzi, ovvero di successiva conversione in denaro, e dovranno essere fruiti unitariamente, per l'intero valore nominale, senza che possano prevedersi integrazioni economiche a carico dei lavoratori beneficiari.

## Procedure di applicabilità

Il presente accordo verrà depositato a cura dell'associazione datoriale firmataria, fermo restando, per le aziende, l'obbligo di indicare gli indicatori utilizzati, nel numero minimo di ...., e comunicare la conformità degli indicatori di misurazione del premio applicati, utilizzando esclusivamente la modalità telematica messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al 'seguente [link](#).

Le Parti convengono, infine, che al presente accordo potranno aderire solo le aziende che applicano i CCNL di settore Gas-acqua 30 settembre 2022, Elettrici 18 luglio 2022, Servizi ambientali 18 maggio 2022 e Autoferrotranvieri 10 maggio 2022. A tal fine, le aziende dovranno notificare alla Confservizi nazionale, l'adesione al presente accordo per consentire alle Parti sottoscrittrici il monitoraggio dell'applicazione dell'istituto e la verifica dei requisiti previsti dal presente accordo (Ali. 1 "comunicazione per l'applicazione dell'Accordo Territoriale sulla produttività").

La Confservizi e le OO.SS. prendono atto che l'iscrizione ed il mandato di rappresentanza a favore della stessa (attraverso l'iscrizione ad Asstra e Utilitalia), sono requisiti indispensabili per l'applicazione del presente accordo.

Nel caso di adesione al presente Accordo territoriale, il datore di lavoro non sarà tenuto a depositare nuovamente il contratto applicato, ma dovrà indicare nel modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell'avvenuto deposito (data e DTL In cui sia avvenuto il deposito) evidenziando all'atto della compilazione del modulo, alla Sezione 2, la tipologia di contratto —Territoriale".

Le aziende comunicheranno ai lavoratori coinvolti l'applicazione del presente accordo.

## **Validità e sfera di applicazione**

Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e successivamente esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta mediante formale comunicazione da trasmettersi con preavviso di almeno quattro mesi rispetto a ciascuna scadenza annuale.

Il presente accordo è applicabile a favore dei lavoratori in forza al momento dell'erogazione del premio.

## **Disposizioni finali**

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e non sostitutivo rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare il limite massimo di reddito percepito nell'anno precedente, il limite massimo dell'importo detassabile o l'aumento del limite a seguito di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, le predette somme devono intendersi automaticamente adeguate.

Le Parti si impegnano, ciascuna per propria competenza, ad assicurare l'informazione a lavoratori ed imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione. Letto confermato e sottoscritto.